

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

**ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA
INDIRETTA PER ANZIANI, ADULTI E MINORI
NON AUTOSUFFICIENTI**

INDICE

ART. 1 – Oggetto e finalità

ART. 2 – Destinatari

ART. 3 - Procedure e modalità per l'accesso al servizio

ART. 4 - Organizzazione del Servizio

ART. 5 - P.S.A.I Piano Sociale di Assistenza Individuale

ART. 6 - Requisiti di ammissione - Graduatoria /Lista di attesa

ART. 7 – Concessione ed erogazione del contributo

ART. 8 - Diritti e obblighi dei soggetti destinatari

ART. 9 – Sospensione - Cessazione del contributo

ART. 10 - Entrata in vigore

ART. 11 - Pubblicità

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi di aiuto personale, ai sensi della Legge n. 104/92 (art. 39, comma 2), rivolto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabile mediante ausili tecnici o altre forme di sostegno, al fine di facilitare l'autosufficienza, la possibilità di inclusione sociale degli stessi ed evitare l'istituzionalizzazione.

In riferimento alla **Legge 21 maggio 1998 n. 162** è prevista l'attivazione dell'Assistenza alla Persona in forma Indiretta. Il servizio di assistenza alla Persona in forma indiretta, è finalizzato a realizzare un intervento socio-assistenziale che consenta alle persone non autosufficienti, prive di autonomia, l'inclusione sociale mediante l'assistenza autogestita con pieno diritto di scelta.

Gli interventi di assistenza alla Persona in forma indiretta, consistono nell'erogazione di un contributo finanziario per l'assunzione diretta di un operatore di fiducia dell'utente, ovviamente nel rispetto della normativa vigente (Legge n.162/98), esclusivamente a servizio della persona non autosufficiente.

Il contributo erogato ha un tetto massimo, indicato dal presente regolamento fermo restando la possibilità finanziaria dell'Ente.

ART. 2 – DESTINATARI

Il servizio è rivolto a persone anziane, adulti e minori residenti nei Comuni di Velletri e Lariano la cui condizione di non autosufficienza deve essere attestata da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, ossia invalidità con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

ART. 3 - PROCEDURE E MODALITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione al Comune di residenza di una apposita domanda redatta dall'utente, o da chi ne ha la potestà, ed alla presenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso della certificazione ai sensi della Legge n. 104/92 Art. 3 Comma 3;
- b) certificazione di invalidità attestante l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana;
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore al limite di reddito determinato nel successivo art. 7.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Situazione reddituale aggiornata ISEE in corso di validità;
2. Certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92, Art 3 Comma 3;
3. Certificato di invalidità.

Entro 30 giorni dalla presentazione domanda sarà effettuato, da parte dell'Assistente Sociale del Comune di riferimento o da altro operatore dei servizi territoriali coinvolti e sentito il richiedente, un accertamento diretto per verificare le condizioni dichiarate.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati concordati tra il beneficiario del servizio o suo rappresentante legale e il Servizio Sociale del Comune e dalla ASL, e sottoscritti dagli stessi.

Il beneficiario o suo rappresentante legale, è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia. Per quanto riguarda la disabilità mentale, il comune provvederà ad istituire un albo degli assistenti abilitati al servizio. In ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto

di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. Il monte ore complessivo può essere raggiunto anche attraverso più rapporti lavorativi, purché tutti regolamentati da contratti di lavoro dipendente. Per l'avvio effettivo del Servizio la copia del contratto di lavoro deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza.

All'interno del contributo erogato devono essere compresi ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività di assistenza, che restano di competenza del beneficiario o suo rappresentante legale, sollevando il Comune da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di leggi e regolamenti e per qualsiasi azione od omissione.

Il Comune di appartenenza esercita la vigilanza ed il controllo su tale forma di assistenza.

ART. 5- PSAI- PIANO SOCIALE DI ASSISTENZA INDIVIDUALE

Al fine dell'attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Indiretta è predisposto per ogni utente dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune di residenza, eventualmente in collaborazione con i servizi coinvolti nella gestione del caso, un Piano Sociale di Assistenza Individuale (PSAI), che dovrà essere concordato con l'utente e sottoscritto per accettazione, stabilendo le modalità di erogazione del servizio quali:

- Tipologia delle prestazioni; queste devono essere alla persona e da svolgersi anche fuori dal comune di residenza, con dovere, per gli assistenti, di guidare, se voluto dal richiedente, l'auto del richiedente stesso, debitamente con l'assicurazione del guidatore;
- Definizione del monte ore assegnato;
- Durata del progetto;
- Contributo assegnato.

ART. 6- REQUISITI DI AMMISSIONE -GRADUATORIA/LISTA DI ATTESA

Sulla base delle richieste pervenute verrà redatta una graduatoria ai fini dell'accesso al servizio secondo i seguenti criteri di valutazione:

- GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA
- SITUAZIONE FAMILIARE
- SITUAZIONE REDDITUALE

Per ogni criterio di valutazione sopraindicato, viene stabilito il punteggio massimo attribuibile in modo da predeterminare i criteri obiettivi di valutazione delle istanze che saranno prodotte.

Chi usufruirà del servizio di Assistenza Domiciliare nella forma indiretta non potrà usufruire, per lo stesso anno, dell'Assistenza Domiciliare in forma diretta.

INDICATORI

GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA

IGIENE PERSONALE	Non autosufficiente	PUNTI 5
	Necessita di aiuto	PUNTI 2
	Autosufficiente	PUNTI 0
VESTIZIONE	Non autosufficiente	PUNTI 5
	Necessita di aiuto	PUNTI 2
	Autosufficiente	PUNTI 0
ALIMENTAZIONE	Non autosufficiente	PUNTI 5
	Necessita di aiuto	PUNTI 2
	Autosufficiente	PUNTI 0
MOBILITAZIONE IN CASA E ALL'ESTERNO	Non autosufficiente	PUNTI 5
	Necessita di aiuto	PUNTI 2
	Autosufficiente	PUNTI 0
ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE	Non orientato	PUNTI 5
	Parzialmente orientato	PUNTI 2
	Ben orientato	PUNTI 0

SITUAZIONE FAMILIARE con riguardo alla composizione del nucleo familiare

- a) Persona che vive sola o convivente con altra persona impossibilitata ad assistere; **PUNTI 5**
- b) Difficoltà logistiche da parte dei familiari conviventi (es. impegno in attività lavorativa) che complicano e ostacolano l'attività di cura, o difficoltà oggettive legate all'eccessivo carico familiare (presenza di molti minori, o altro familiare con disabilità o bisognoso di cure, o fisicamente troppo deboli per assistere compiutamente), nel gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua); **PUNTI 3**
- c) Presenza di familiari conviventi, non in grado di assolvere a tutte le esigenze per impedimenti oggettivi. **PUNTI 1**

SITUAZIONE REDDITUALE

- nucleo familiare con ISEE fino ad € 5.000,00 **PUNTI 3**
- nucleo familiare con ISEE da € 5.001,00 ad € 10.000,00 **PUNTI 2**
- nucleo familiare con ISEE da € 10.001,00 ad € 14.000,00 **PUNTI 1**
- nucleo familiare con ISEE > ad € 14.000,01 **PUNTI 0**

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 modificato dal D. Lgs. n. 130/00, si stabilisce che il nucleo familiare di riferimento per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge.

A parità di punteggio verrà privilegiato il maggior grado di non autosufficienza e successivamente ISEE familiare minore.

Avranno carattere prioritario e temporaneo, con scavalco della graduatoria, casi segnalati dal CAD o da altri servizi territoriali.

L'ammissione sarà comunque disposta in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente.

ART. 7- CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per l'erogazione del servizio di ADI, per le prestazioni richieste autonomamente dalle famiglie, è prevista l'erogazione di contributo da parte Comune, determinato in base all'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (Tabella 1).

La quota destinata all'utente, verrà determinata contestualmente all'ammissione al servizio o rideterminata anche successivamente, qualora emergano circostanze o fatti nuovi il contributo economico verrà erogato bimestralmente dietro presentazione, all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Velletri, della copia delle buste paga, e qualsiasi altra documentazione di spesa per il servizio svolto e contributi versati.. Il Comune anticipa al beneficiario entro i primi 10 giorni del primo mese di ciascun bimestre la quota del contributo bimestralmente assegnato.

L'erogazione del contributo è disposta per un periodo di tempo determinato, che non può superare la durata di un anno. Il termine fissato inizialmente, può essere prorogato, ove permangono le condizioni che rendono opportuna la continuazione del servizio.

L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento di altri accertamenti consentiti dalla legge, al fine di verificare la situazione reddituale e patrimoniale dichiarata ai sensi dell'ISEE.

Con cadenza annuale verranno verificate le condizioni economiche dell'utente acquisendo, a tal fine, l'attestazione aggiornata.

La quota assegnata **sarà rapportata al reddito ISEE, riferito all'anno precedente e sarà determinata sulla base delle fasce indicate nella Tabella 1.**

Il Beneficio economico è in ogni caso concesso nei limiti delle risorse economiche disponibili. L'iscrizione in graduatoria, pertanto, non costituisce di per sé diritto al contributo.

Tabella 1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA

Contributo annuale max a favore dell'utente € 7.800,00

<i>SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE</i>	CONTRIBUTO annuale max
Da € 0,00 ad € 2.500,00	€ 7.800,00
Da € 2.501,00 ad € 5.000,00	€ 7.200,00
Da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 6.600,00
Da € 10.001,00 ad € 15.000,00	€ 6.000,00
Da € 15.001,00 ad € 20.000,00	€ 5.400,00
= > ad € 20.001,00	€ 0,00

ART. 8 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

In riferimento al servizio l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali (per la disabilità mentale, tale scelta dovrà avvenire nell'ambito di un apposito Albo Comunale dal momento della sua costituzione) ed è tenuto in ogni caso a regolarizzare il rapporto di lavoro con gli stessi mediante stipula di un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

È a carico dell'utente e rientra nel contributo assegnato ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali. A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT, iscrizione all'INAIL ed INPS a favore delle persone impiegati nel servizio, sollevando l'Ente Comunale da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti per qualsiasi azione ed omissione.

L'utente poi dovrà provvedere alla tenuta bimestrale di fogli firma per il calcolo delle ore di servizio prestate dall'operatore e consegnare ai Servizi Sociali Comunali la copia delle buste paga. I destinatari, inoltre, sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente al Servizio Sociale Comunale ogni modificazione significativa della situazione che ha determinato il servizio o l'ammontare del contributo, rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto assistenziale.

ART. 9 – SOSPENSIONE - CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO

La verifica sull'andamento del progetto assistenziale e sulla realizzazione degli obiettivi, viene effettuata periodicamente dal Servizio Sociale responsabile del caso. Eventuali cambiamenti della situazione economica, sociale, personale e/o familiare che hanno consentito l'accesso possono comportare la ridefinizione del PSAI o la cessazione dell'erogazione del contributo. La variazione o cessazione può avvenire o su richiesta dell'interessato o su decisione del Comune nel caso in cui il beneficiario non utilizzi il servizio per i motivi fondamentali che aveva indicato.

L'intervento economico può essere sospeso su richiesta dell'interessato o per:

- ricovero temporaneo
- variazioni della situazione socio-familiare.

La revoca dell'intervento è prevista, previo accertamento, per:

- inserimento stabile in struttura residenziale
- decesso
- inadempienza contrattuale
- in caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 6
- superamento dei limiti ISEE
- mancata presentazione attestazione ISEE aggiornata in caso di proroga servizio.

Al termine del periodo del progetto assistenziale, sulla base della verifica e della proposta dell'Assistente Sociale responsabile del caso o del beneficiario sarà aggiornata la valutazione e ridefinita la situazione, tenendo conto dei risultati ottenuti.

E' previsto il rinnovo o anche più rinnovi, compatibilmente con le risorse disponibili ed i criteri di priorità definiti dal regolamento, se non sono intervenuti mutamenti che non rendono più adeguato, possibile o necessario sostenere il progetto assistenziale con l'assegno di cura.

In tutti i casi devono essere assicurate verifiche da parte dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

Alla scadenza i rinnovi dovranno essere effettuati anche in rapporto alle nuove situazioni che necessitano di attivazione, tenendo conto della rilevanza progressiva dei criteri di priorità.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei Comuni di Velletri e Lariano.

ART. 11 PUBBLICITA'

Il presente Regolamento, dopo la sua entrata in vigore, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni e sui siti internet dei singoli Enti e diffuso alla cittadinanza con particolare attenzione alle persone con disabilità già conosciute dai Comuni o dalla ASL.